



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

MAGGIO 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12023 del 7 maggio 2025, Presidente M. Acierno, Relatore L. Tricomi

IMMIGRAZIONE. Permesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 - Implicazioni.

In materia di permesso di soggiorno per coesione familiare, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente le implicazioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013 in ordine all'interpretazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 286 del 1998.

Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie n. 12423 del 10 maggio 2025, Presidente M. Acierno, Relatore R.E.A. Russo, e nn. 13149 e 13150 del 17 maggio 2025, Presidente M. Acierno, Relatore R. Caiazzo.

IMMIGRAZIONE. Decreto di espulsione - Successiva domanda di protezione internazionale - Dilatazione temporale dell'*iter* processuale - Conseguenze - Perdita di efficacia del decreto di espulsione - Accertamento della condizione di non espellibilità - Diritto a un rimedio effettivo ex art. 47 CEDU.

La Sezione Prima Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità che la presentazione di una domanda di protezione internazionale dopo un decreto di espulsione, a causa di un *iter* processuale lungo ed articolato, produca l'effetto di consentire al richiedente di rimanere nel territorio nazionale per un tempo così prolungato, da privare definitivamente di efficacia il decreto di espulsione; nonché della questione relativa all'individuazione del mezzo idoneo a garantire il diritto ad un rimedio effettivo, ai sensi dell'art 47 CEDU, al fine di consentire l'accertamento della condizione di non espellibilità all'interno dello stesso giudizio di opposizione all'espulsione e non attraverso un'autonoma azione di accertamento.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12445 dell'11 maggio 2025, Presidente M. Acierno, Relatore R.E.A. Russo.

IMMIGRAZIONE. Decreto di espulsione - Successiva domanda di protezione complementare – Causa di inespellibilità ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. n. 286 del 1998 - Dilatazione temporale dell'iter processuale - Conseguenze - Perdita di efficacia del decreto di espulsione - Diritto a un rimedio effettivo ex art. 47 CEDU.

La Sezione Prima Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità che la presentazione di una domanda di protezione complementare – nella quale il ricorrente invochi la causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998 - dopo un decreto di espulsione produca l'effetto di consentire al richiedente di rimanere nel territorio nazionale per un tempo così prolungato da privare definitivamente di efficacia il decreto di espulsione; nonché della questione relativa all'individuazione del mezzo idoneo a garantire il diritto ad un rimedio effettivo, ai sensi dell'art 47 CEDU, al fine di consentire l'accertamento della condizione di non espellibilità all'interno dello stesso giudizio di opposizione all'espulsione e non attraverso un'autonoma azione di accertamento.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 12624 del 12 maggio 2025, Presidente L. Tricomi, Relatore M. Caprioli.

IMMIGRAZIONE. Procedimento ex art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - Decreto di espulsione - Impugnazione - Giudice competente - Individuazione.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa l'esigenza di comporre i diversi orientamenti espressi in giurisprudenza in ordine all'individuazione del giudice (Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione o Tribunale per i minorenni) competente a conoscere dell'impugnazione del decreto di espulsione in pendenza del procedimento ex art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 13221 del 19 maggio 2025, Presidente U.L.C.G. Scotti, Relatore E. Reggiani.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. Indennità di espropriazione - Stima peritale ex art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Natura facoltativa o vincolante per la P.A..

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la Sezione Prima ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura vincolante ovvero facoltativa, per la Pubblica Amministrazione, della stima peritale dell'indennità di espropriazione *ex art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001*, con conseguente possibilità di discostarsene nel momento in cui, pur non avendo proposto opposizione alla stima, adotti il decreto di esproprio.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14343 del 29 maggio 2025, Presidente M. Acerno, Relatore A. Dal Moro

RICORSO PER CASSAZIONE. Art. 372, comma 2, c.p.c. (come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - Ambito di applicazione - Documenti relativi alla procedibilità del ricorso - Estensione.

In tema di ricorso per cassazione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, anche alla luce dei principi della proporzionalità e del divieto di eccessivo formalismo affermati dalla CEDU, l'ambito di applicazione dell'art. 372, comma 2, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) - secondo il quale «*il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio*» – si estenda anche ai documenti relativi alla procedibilità del ricorso.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 14386 del 29 maggio 2025, Presidente M. Ferro, Relatore C. Crolla

SOVRAINDEBITAMENTO - Impresa agricola organizzata in forma di società cooperativa - Legittimazione all'utilizzo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In tema di rapporti fra liquidazione coatta amministrativa e procedure da sovraindebitamento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se l'imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa (per tale ragione sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.), possa accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, alla luce di quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 7, commi 2 lett. a) e 2-*bis*, della l. n. 3 del 2012.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 13363 del 20 maggio 2025,
Presidente L. Orilia, Relatore V. Picaro.*

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Patrocinio a spese dello Stato - Requisiti di ammissione - Limite reddituale ex art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 - Mancato superamento - Segregazione dei beni in *trust* - Contrarietà a buona fede.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, ai fini del rispetto del limite reddituale previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002 (*ratione temporis*) applicabile, possa assumere rilievo, per contrarietà a buona fede, la volontarietà o colpevolezza della condotta del soggetto che di tale limite risulti rispettoso per aver precedentemente segregato in *trust* i propri beni.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 13366 del 20 maggio 2025,
Presidente L. Orilia, Relatore P. Papa.*

SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 201, comma 5, c.d.s. – Estinzione della sanzione per omessa notificazione - Operatività nel processo di formazione del titolo e nell'esecuzione.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'operatività - nel processo di formazione del titolo esecutivo prima, e nell'esecuzione poi - dell'estinzione di cui all'art. 201, comma 5, c.d.s. (secondo cui «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto»).

*Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 14192 del 28 Maggio 2025,
Presidente Orilia, Relatore Picaro.*

DIRITTI REALI. Servitù di uso pubblico - *Dicatio ad patriam* - Decorrenza del termine ventennale ex art. 1158 c.c. - Necessità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione (interessata altresì da un contrasto – quantomeno apparente – di precedenti giurisprudenziali) se, ai fini della costituzione di una servitù di uso pubblico tramite *dicatio ad patriam*, sia necessario il decorso del termine ventennale previsto per l'usucapione dall'art. 1158 c.c. ovvero sia sufficiente che il fondo di proprietà privata venga messo a disposizione della collettività con carattere di continuità e non di precarietà o tolleranza.

Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 14434 del 29 Maggio 2025, Presidente Falaschi, Relatore Tedesco.

SUCCESSIONI. Chiamati all'eredità - Permanenza nella casa familiare oggetto del diritto ex art. 540, comma 2, c.c. - Conseguenze - Possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c. - Configurabilità.

In tema di successioni e donazioni, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se la permanenza dei chiamati all'eredità nella casa familiare, oggetto del diritto riconosciuto al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, c.c., dia luogo a una situazione di possesso rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c..

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 13091 del 16 maggio 2025, Presidente A. Scrima, Estensore P. Spaziani

PROCESSO CIVILE. Opposizione a decreto ingiuntivo - Notificazione ex l. n. 53 del 1994 - Onere di deposito della copia dell'atto notificato ex art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Omissione - Conseguenze - Nullità della notifica.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle conseguenze della violazione dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994 (che prevede che, «*nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del decreto ingiuntivo o della sentenza dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento*»), in particolare se essa determini la nullità della notificazione, in applicazione dell'art. 11 della legge suddetta.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12252 del 9 maggio 2025, Presidente L. Tria, Relatore C. Marotta.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Responsabilità erariale - Rimborso delle spese legali - Applicabilità dell'art. 10-*bis* d.l. n. 203 del 2005 - Legale di "comune gradimento" ex art. 67, comma 1, d.P.R. n. 268 del 1987 - Applicabilità all'amministratore di ente consortile.

In tema di rimborso delle spese processuali sostenute nel procedimento per responsabilità erariale conclusosi con sentenza assolutoria, la Sezione Lavoro ha disposto il rinvio della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione relativa all'applicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 10-*bis*, d.l. n. 203 del 2005 (norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 2-*bis*, del d.l. n. 543 del 1996), entrato in vigore dopo la data della camera di consiglio in cui la causa era stata decisa ma prima della pubblicazione della sentenza della Corte dei conti; nonché della questione dell'applicabilità dell'art. 67, comma 1, d.P.R. n. 268 del 1987 (*ratione temporis* vigente) anche all'ipotesi in cui il soggetto assolto dal giudice contabile sia (non già un dipendente, bensì) un amministratore pubblico (nella specie, di un consorzio industriale provinciale).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12484 dell'11 maggio 2025, Presidente L. Tria, Relatore N. De Marinis.

IMPEGO PUBBLICO. Personale scolastico - Trattamento retributivo - Progressioni stipendiali secondo periodi di permanenza in fasce di anzianità di servizio - Art. 79 c.c.n.l. per il comparto scuola del 29.11.2007 - Interpretazione.

In tema di trattamento retributivo del personale della scuola pubblica, articolato in progressioni stipendiali in base ai periodi di permanenza in fasce di anzianità di servizio predeterminate, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione da dare all'art. 79 c.c.n.l. di comparto del 29.11.2007¹, con riferimento all'individuazione del

¹ Malgrado l'ordinanza richiami espressamente, due volte (a pag. 3), l'art. 79 del c.c.n.l. comparto Sanità del 29.11.2007, è presumibile - in considerazione della materia trattata e della parte controricorrente - che essa abbia inteso, in realtà, far riferimento all'art. 79 del c.c.n.l. comparto scuola, richiamato all'inizio, a pag. 2.

termine utile al passaggio alla fascia stipendiale successiva, e cioè se tale termine cade nel primo giorno successivo all'esaurimento dell'anno indicato nella fascia stipendiale precedente ovvero è differito al compimento dell'anno considerato nella fascia stipendiale successiva.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12510 dell'11 maggio 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore C. Marotta.

IMPIEGO PUBBLICO. Trattamento di fine servizio - Dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato - Indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70 del 1975 - Criteri di computo - Avvocati dipendenti dell'ente pubblico - Recupero da parte dell'ente di somme erroneamente computate in detta indennità.

In tema di indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 70 del 1975, e in particolare agli avvocati dipendenti dell'ente pubblico, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione concernente i riflessi delle sentenze della Corte cost. n. 8 del 2023 e n. 73 del 2024, intervenute successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, sulle questioni di diritto sottoposte dalle parti in relazione alla ripetizione dell'indebito, da parte dell'ente datore di lavoro, con riferimento a somme relative a componenti retributive erroneamente incluse nella base di calcolo della suddetta indennità.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12522 del 12 maggio 2025, Presidente L. Trià, Relatore F. Gandini.

IMPIEGO PUBBLICO. - Procedura selettiva per la posizione di dirigente di ricerca di I livello - Ricercatori di II livello - Diritto di partecipazione - Art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994 e art. 15 del c.c.n.l. di comparto *ratione temporis* applicabili - Previsione nel bando del possesso della qualifica a far tempo da data anteriore a quella di scadenza di presentazione della domanda - Legittimità.

In tema di diritto alla partecipazione alla procedura selettiva indetta dal CNR per la posizione di dirigente di ricerca, I livello, per la quale è necessario il possesso della qualifica di ricercatore di II livello, la Sezione Lavoro, venendo il rilievo la clausola di un bando che disponeva che i concorrenti dovessero possedere il requisito dell'inquadramento da data anteriore a quello di scadenza per la presentazione della domanda, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione interpretativa delle disposizioni

normative e della contrattazione collettiva applicabili (art. 2, comma 7, d.P.R. n. 487 del 1994 e art. 15 del c.c.n.l. di comparto, *ratione temporis* applicabile).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 13649 del 21 maggio 2025, Presidente L. Tria, Relatore I. Tricomi.

LAVORO SUBORDINATO. Mobbing - Responsabilità del dirigente - Titolo - Riconducibilità all'art. 2043 o all'art. 2087 c.c.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al titolo della responsabilità del dirigente (da ricondursi all'art. 2043 c.c. o all'art. 2087 c.c.) per le condotte di cd. *mobbing* poste in essere nei confronti del lavoratore.

Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie nn. 13677, 13678 e 13679 del 22 maggio 2025, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Garri.

IMPIEGO PUBBLICO. Servizio sanitario nazionale - Aziende sanitarie locali - Personale dipendente - Personale dirigente non medico - Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 - Rilevanza del giudicato formatosi a seguito della decisione emessa da Cass. n. 3134 del 2019 - Incidenza delle nuove disposizioni della contrattazione collettiva.

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, così come interpretato dall'accordo intervenuto tra l'Aran e le organizzazioni sindacali firmatarie il 12 luglio 2001, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione in pubblica udienza delle cause inerenti la violazione di detti criteri, attesa la particolare rilevanza della questione, in esse sollevata, relativa alla dedotta formazione di un giudicato derivante dalla decisione emessa da Cass. n. 3134 del 2019 e all'incidenza su di esso delle sopravvenienze legate alle nuove disposizioni della contrattazione collettiva, che hanno regolato la costituzione dei fondi per le annualità successive a quelle interessate dalle domande proposte in giudizio.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12394 del 10 maggio 2025, Presidente L. Napolitano, Relatore M. L. De Rosa.

TRIBUTI. Accertamento - Investimento per impianto fotovoltaico - Detassazione ambientale - Successione e gerarchia delle fonti - Profitti operativi - Ammortamenti - Disciplina comunitaria.

In tema di accertamento dell'importo deducibile dall'imponibile Ires in relazione all'investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (con particolare riguardo alla quantificazione della detassazione ambientale *ex* art. 9 d.m. 19 febbraio 2017), la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni afferenti alla successione e alla gerarchia delle fonti; alla dedotta omissione del calcolo in diminuzione dei profitti operativi nonché alla problematica degli ammortamenti connessa al modo di intendere il rinvio alla disciplina comunitaria, contenuto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 226/E dell'11 luglio 2002.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 12547 del 12 maggio 2025, Presidente R. Crucitti, Relatore M. L. De Rosa.

TRIBUTI. Cartella di pagamento - Art. 15-ter d.P.R. n. 602 del 1973 - Retroattività - Disciplina transitoria *ex* art. 15 d.lgs. n. 159 del 2015.

In tema di cartella di pagamento, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla applicabilità retroattiva dell'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dal d.lgs. n. 159 del 2015), a fronte della disciplina transitoria di cui all'art. 15 del suddetto decreto legislativo.

Sezione Tributaria civile, ordinanza interlocutoria n. 12831 del 13 maggio 2025, Presidente A. Perrino, Relatore L. Paolitto.

TRIBUTI. Imposta di registro - Contratto a favore di terzo - Effetti giuridici - Regime di tassazione.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative al regime di tassazione del contratto a favore del terzo, con riguardo agli effetti giuridici delle disposizioni negoziali oggetto di tassazione (artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 131 del 1986), suscettibili di declinazione con riferimento alla posizione delle parti contraenti (ed all'interesse alla stipulazione) ed a quella del terzo destinatario della prestazione dedotta in contratto.

Sezione Tributaria civile, ordinanza interlocutoria n. 12908 del 14 maggio 2025, Presidente A. Perrino, Relatore L. Paolitto.

PROCESSO TRIBUTARIO. Art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Processo tributario telematico - Coordinamento - Omesso deposito delle ricevute della notifica a mezzo PEC - Verifica officiosa del rispetto del termine per la costituzione in giudizio - Possibilità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al coordinamento della *regula iuris* di cui all'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (secondo cui «*il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale*») con la disciplina del processo tributario telematico, in relazione alla possibilità che, sulla base di quest'ultima, sia possibile apprezzare l'emersione di circostanze idonee a far ritenere rispettato il termine prescritto per la costituzione in giudizio, pur in difetto di deposito delle ricevute della notificazione eseguita a mezzo PEC.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 13637 del 21 maggio 2025, Presidente A. Perrino, Relatore G. La Rocca.

IVA. Rimborsi IVA - Applicabilità dell'art. 1194 c.c. - Esclusione - Compatibilità con la disciplina unionale.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità della disciplina generale di

cui all'art. 1194 c.c. ai rimborsi IVA, anche in relazione al sollecitato rinvio pregiudiziale alla CGUE al fine di verificare la compatibilità con l'art. 183 della direttiva 112/2006/CE dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 (dettato in tema di imposte dirette ma ritenuto analogicamente applicabile alla fattispecie).

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 13787, 13788, 13789 e 13790 del 23 maggio 2025, Presidente G.M. Stalla, Relatore L. Paolitto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Pluralità di violazioni relative a tributi diversi - Applicabilità dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 - Violazioni “della stessa indole” ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 - Configurabilità.

In tema di tributi locali, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla qualificazione del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997, in termini di autonomia rispetto all'istituto della cd. progressione dell'illecito (art. 12, comma 2, d.lgs. citato), con riferimento a violazioni relative a tributi diversi, nonché della questione se dette violazioni possano considerarsi “della stessa indole”, secondo la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 13921, 13924 e 13926 del 26 maggio 2025, Presidente R. Crucitti, Relatore F. Lume.

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. Verifica fiscale - Contribuente esercente attività artigianale presso terzi - Immobile adibito ad abitazione e a domicilio fiscale della ditta individuale del contribuente - Applicabilità del primo o secondo comma dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla riconducibilità al campo di applicazione del primo o del secondo comma dell'art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972 (sotto il profilo della necessità che sussistano gravi indizi di violazione delle norme di cui al menzionato d.P.R.), della verifica fiscale eseguita presso l'immobile adibito ad abitazione di un contribuente esercente un'attività artigianale presso terzi, nel quale egli aveva stabilito il domicilio fiscale della propria ditta individuale.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 14620, 14648, 14654 e 14658 del 31 maggio 2025, Presidente A. Carrato, Relatore R. Angarano.

TRIBUTI. Reddito d'impresa - Interessi Passivi - Deducibilità - Interpretazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. - Inerenza all'attività d'impresa - Necessità - Rapporto tra inerenza, valutazione di antieconomicità e fattispecie abusiva.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in ragione della rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto relative all'interpretazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R., con riferimento alla necessità di operare, ai fini della deducibilità degli interessi passivi, un giudizio di inerenza (sia pure intesa come generica correlazione all'attività di impresa esercitata); nonché al rapporto tra l'inerenza e la valutazione di antieconomicità (con particolare riguardo alle operazioni infragruppo ed in relazione, altresì, alle scelte gestionali dell'imprenditore); nonché al rapporto tra la mancanza di inerenza, l'antieconomicità e la possibile integrazione di una fattispecie di abuso.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 14625 del 31 maggio 2025, Presidente V. Lenoci, Relatore A. Napolitano.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Illecito tributario - Utilizzazione in compensazione di credito d'imposta inesistente - Art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024 - Conformità agli artt. 3 e 25 Cost..

In tema di sanzioni amministrative per utilizzazione in compensazione di credito d'imposta inesistente, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza attesa la rilevanza nomofilattica della questione della conformità agli artt. 3 e 25 Cost. dell'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, che esclude l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole di cui all'art. 2 dello stesso d.lgs. nei confronti dei soggetti che abbiano commesso l'illecito prima della sua entrata in vigore (ossia nella vigenza dell'originario art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997), sia ove sia ritenuta praticabile la tesi dell'equiparazione delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie alle sanzioni penali, per effetto dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 (disposizione confluita nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 173 del 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026), sia nella prospettiva convenzionale alla luce dei criteri fissati dalla CEDU nella sentenza Grande Stevens del 4 marzo 2014; nonché della questione della ragionevolezza dell'esclusione dall'applicazione della *lex mitior* di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024, ma non da quella della *lex mitior* di cui all'art. 38, commi 7 e 8 del d.lgs. n. 173 del 2024 (in vigore dal 1° gennaio 2026), con l'effetto di far dipendere l'applicazione del trattamento

più favorevole al soggetto che ha utilizzato in compensazione un credito inesistente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 dalla calendarizzazione del ricorso giurisdizionale pendente in ultima istanza contro il provvedimento di irrogazione della sanzione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 14653 del 31 maggio 2025, Presidente G.M. Stalla, Relatore Antonella Dell'Orfano.

TRIBUTI. Imposta di registro - Valore dichiarato - Art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica da parte dell'Ufficio - Necessità.

In tema di imposta di registro, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 (scomputo dal prezzo indicato nel contratto delle passività trasferite unitamente al cespite) anche nell'ipotesi in cui il valore dichiarato dalle parti nell'atto di acquisto non sia oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio finanziario.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 13/02/2025 (dep. 08/05/2025), ord. n. 17480, Pres. M. Ricciarelli, Rel. P. Silvestri.

MISURE CAUTELARI REALI. Sequestro preventivo - Indagato non avente diritto alla restituzione del bene - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle Sezioni Unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p., la questione «*se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene*».